

## **Deliberazione 28 ottobre 2009 - ARG/gas 161/09**

### **Avvio di procedimento per la regolazione delle attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale e revisione degli obblighi informativi di cui all'articolo 3 della deliberazione 18 ottobre 2000, n. 193/00**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 ottobre 2009

### **Visti:**

- la Direttiva 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2000, n. 193/00 (di seguito: deliberazione n. 193/00);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: la deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2009, GOP 33/09 (di seguito: deliberazione GOP 33/09).

### **Considerato che:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera a, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede documenti e informazioni; e che l'inadempimento a tali richieste costituisce, ai sensi della lettera c del medesimo comma, presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità;
- l'articolo 41, comma 1, della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra i compiti delle autorità di regolazione, la vigilanza:
  - alla lettera i) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso;
  - alla lettera j) sul grado di apertura del mercato e sulla concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale;

- l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 individua i soggetti ai quali, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, si applica la qualifica di cliente idoneo; e che lo stesso articolo, al comma 3, prevede che l'Autorità vigili sull'applicazione di tali disposizioni;
- il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che tutti i clienti sono idonei a decorrere dall'1 gennaio 2003;
- la deliberazione n. 193/00, allo scopo di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema del gas e alla trasparenza del mercato, definisce le modalità con cui l'Autorità svolge l'esercizio dell'attività di vigilanza sopra richiamata, disciplinando, tra l'altro, all'articolo 3, specifici obblighi di comunicazione a favore dell'Autorità stessa da parte delle imprese di gas naturale che stipulano contratti con clienti idonei dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione GOP 33/09 ha accertato che la deliberazione n. 193/00 ha esaurito i propri effetti.

**Considerato, inoltre, che:**

- l'articolo 7, comma 7.2 della deliberazione n. 137/02, dispone che l'impresa di trasporto comunica all'Autorità entro il giorno 15 di ogni mese i dati e le informazioni riguardanti, tra l'altro, le transazioni di gas tra utenti;
- la deliberazione n. 22/04 ha, tra l'altro, approvato la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas (di seguito: Punto di Scambio Virtuale); e che le compravendite di gas naturale che prevedono la consegna al Punto di Scambio Virtuale rientrano nelle fattispecie soggette agli obblighi di cui al citato articolo 3 della deliberazione n. 193/00;
- a più di sei anni dall'apertura del mercato della vendita del gas naturale, le attuali esigenze di vigilanza e monitoraggio delle condizioni praticate nel mercato all'ingrosso del gas naturale non rendono più necessari obblighi sistematici di comunicazione a favore dell'Autorità dei dati contrattuali con le modalità previste all'articolo 3 della deliberazione n. 193/00; e che, piuttosto, le predette esigenze richiedono strumenti analoghi a quelli introdotti nel settore dell'energia elettrica con la deliberazione ARG/elt 115/08;
- a fronte di una pluralità di tipologie di compravendita di gas naturale all'ingrosso, quelle concluse al Punto di Scambio Virtuale rappresentino oggi il principale indicatore relativo all'evoluzione in senso concorrenziale di tale mercato;
- i tempi necessari per la definizione di una completa regolazione delle predette attività di monitoraggio, da sostituire a quella – ormai priva di effetti – di cui alla deliberazione n. 193/00, pongono l'esigenza di garantire, nelle more, l'acquisizione di alcune informazioni minime relative sull'andamento del mercato all'ingrosso.

**Ritenuto necessario:**

- avviare un procedimento per la regolazione delle attività di monitoraggio delle condizioni praticate nel mercato all'ingrosso del gas naturale;
- prevedere, in via transitoria, nelle more della chiusura del procedimento di cui la punto precedente, l'obbligo di comunicazione elettronica, a favore dell'Autorità, su

base mensile, delle compravendite di gas naturale con consegna al Punto di Scambio Virtuale concluse dagli operatori abilitati ad operarvi

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale;
2. di definire, in luogo di quanto disposto all'articolo 3 della deliberazione n. 193/00, l'insieme delle informazioni che i soggetti che cedono gas al Punto di Scambio Virtuale sono tenuti a comunicare all'Autorità, nelle more della chiusura del procedimento di cui al punto precedente, secondo quanto riportato nell'Allegato A;
3. di articolare l'obbligo di cui al punto precedente su base mensile, prevedendo l'invio delle informazioni relative al gas ceduto in ciascun mese entro il 15 del mese successivo, con il primo invio, relativo al mese di ottobre 2009, entro 15 novembre 2009;
4. di determinare che l'invio delle informazioni di cui al punto 2 avvenga esclusivamente attraverso moduli elettronici pubblicati sul sito internet dell'Autorità, la cui disponibilità sarà comunicata mediante avviso sul sito medesimo;
5. di determinare che l'invio delle informazioni, relative alle transazioni di gas tra utenti, di cui all'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione n. 137/02 avvenga solo per via elettronica su supporto informatico, secondo il formato definito all'Allegato B;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it))

28 ottobre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis